

Accordo sindacale a livello provinciale per il rinnovo del CIP del settore vigilanza privata.

Addì 4 dicembre 2002, in Genova presso la Direzione Provinciale del Lavoro, alla presenza della dr. Daniela R.

Simonetti Merola e del dr. Pier Mario Di Bernardo si sono incontrati:

LE ASSOCIAZIONI	RAPPRESENTATE DA
• FILCAMS CGIL	Corrado Manneschi – Danilo Savio
• FISASCAT CISL	Santo Schiappacasse
• UILTUCS UIL	Fabio Servidei
• ANIVP	Franco Ragaglia
• ASSVIGILANZA	////////////////////////////////////
• A.G.C.I.	Valerio Piazzi
• FEDERVIGILANZA	Giorgio Baiardi
• U.N.I.V.	////////////////////////////////////

Premesso che

- a) le OO.SS. hanno a suo tempo presentato la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo del settore della vigilanza privata per la Provincia di Genova;
- b) si sono svolte numerose riunioni in sede sindacale, nel corso delle quali le delegazioni delle parti hanno proceduto alla trattazione ed alla discussione sulle materie oggetto della citata piattaforma, nonché al confronto ed alla valutazione delle richieste delle OO.SS. e delle proposte delle parti datoriali;
- c) all'esito di detti incontri, in data 11 ottobre 2002 è stata siglata un'ipotesi di accordo per il rinnovo del C.I.P.;

le parti

dichiarano di rinnovare il C.I.P. del settore della vigilanza privata per la Provincia di Genova, convenendo e stipulando quanto segue:

- 1) Dopo l'art. 16, viene introdotto il seguente

*art. 16 bis: Premio di fedeltà*

*Con decorrenza 01/12/2002 viene istituito un premio di fedeltà, che le Aziende corrisponderanno ai dipendente dal primo mese successivo al raggiungimento del 21° anno di anzianità di servizio presso il medesimo Istituto, per l'importo di Euro 15,00 per 12 mensilità (con esclusione, quindi, di qualunque incidenza sulle mensilità supplementari, sulle ferie e sui permessi, sui mancati riposi, sul TFR).*

*La somma spettante a titolo di premi di fedeltà, sempre per 12 mensilità e senza alcun riflesso su qualsivoglia istituto contrattuale, sarà incrementata ad Euro 30,00 mensili a decorrere dal mese*

*successivo al compimento del 24° anno di anzianità di servizio.*

2) L'art. 13 è sostituito dal seguente:

art. 13: Buono Pasto

*Le parti stabiliscono che il ticket (buono pasto) sostituisce ad ogni effetto l'ex indennità di mensa. A partire dal 1° novembre 2002, a tutto il personale dipendente, il ticket spettante per ogni giornata effettiva di presenza, sarà elevato ad Euro 3,40 (tre virgola quaranta).*

*Tale aumento assorbirà le indennità provinciali di Lit. 400, sia per indennità notturna per piantonamento fisso e centrale operativa, sia per indennità diurne di piantonamento fisso, sala conta, centrale operativa e ruolo amministrativo.*

*Sono fatte salve eventuali diverse pattuizioni di miglior favore a livello aziendale.*

3) L'art. 14 (Premio di produzione) viene integrato e modificato come segue:

*Con decorrenza dal premio relativo all'anno 2002 da erogarsi ad aprile 2003:*

*a) il premio, di cui alla tabella che segue sub b), sarà erogato per il 30% in base al risultato personale del singolo lavoratore e per il 70% secondo il risultato aziendale;*

*b) la tabella viene così riformulata:*

<b>Giorni di assenza</b>	<b>importo complessivo del premio</b>	
<b>da 0 a 2</b>	<b>Euro</b>	<b>400</b>
<b>3</b>	<b>Euro</b>	<b>340</b>
<b>4</b>	<b>Euro</b>	<b>310</b>
<b>5</b>	<b>Euro</b>	<b>270</b>
<b>6</b>	<b>Euro</b>	<b>240</b>
<b>7</b>	<b>Euro</b>	<b>220</b>
<b>8</b>	<b>Euro</b>	<b>200</b>
<b>9</b>	<b>Euro</b>	<b>190</b>
<b>10</b>	<b>Euro</b>	<b>180</b>
<b>11</b>	<b>Euro</b>	<b>170</b>
<b>12</b>	<b>Euro</b>	<b>150</b>
<b>13</b>	<b>Euro</b>	<b>140</b>
<b>14</b>	<b>Euro</b>	<b>130</b>
<b>15</b>	<b>Euro</b>	<b>120</b>
<b>da 16 a 25</b>	<b>Euro</b>	<b>35</b>

*Chiarimento a verbale.*

*In caso di rapporti di lavoro cessati od iniziati durante l'anno il premio sarà liquidato pro-quota per dodicesimi; la frazione superiore a 15 gg sarà intesa come mese intero. Per i lavoratori part-time il premio sarà riparametrato in relazione all'orario di lavoro.*

4) L'art. 17 (Rimborso colpi Tiro a Segno Nazionale) viene modificato come segue:

*Le spese relative alla linea di tiro ed al munizionamento saranno a completo carico degli Istituti fino ad un massimo di colpi pari a quelli stabiliti dalle vigenti prescrizioni della Questura.*

5) L'art. 24 è modificato come segue:

*Decorrenza e durata.*

*Il presente Contratto integrativo Provinciale si applica ed ha effetto, fatta salva la decorrenza degli istituti di cui ai punti 1 e 2, dalla data odierna a tutto il 31/10/2005. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore comunque acquisite.*

*I Dichiarazione a verbale.*

*Per il resto, per quanto compatibili con il CCNL, le parti ribadiscono le pattuizioni tutte di cui al CIP 19 settembre 1997, inoltre si incarica l'Ente Bilaterale della Vigilanza Privata della revisione e della pubblicazione del testo aggiornato del presente contratto.*

*II Dichiarazione a verbale.*

*Le parti convengono di rinviare a successivi incontri ed approfondimenti la disamina delle problematiche della "banca delle ore", di cui all' art. 68 vigente C.C.N.L., con particolare riguardo ad eventuali intese mirate ad un incremento delle ore stesse.*

Letto, confermato e sottoscritto.

LE ASSOCIAZIONI	
• FILCAMS CGIL	
• FISASCAT CISL	
• UILTUCS UIL	
• ANIVP	
• ASSVIGILANZA	
• A.G.C.I.	
• FEDERVIGILANZA	
• U.N.I.V.	

per la Direzione Provinciale del Lavoro